



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 12.2026

Seregno, 9 marzo 2026

COLLEGAMENTO POS REGISTRATORI DI CASSA

A partire dal 2026 è previsto l'obbligo del collegamento tra gli strumenti mediante i quali il negoziante (di seguito, "esercente") memorizza i corrispettivi emettendo il documento commerciale e gli strumenti mediante i quali ne accetta il pagamento elettronico.

Termini per l'adempimento

Per gli strumenti di pagamento già in uso al 1° gennaio 2026 o utilizzati tra l'1 e il 31 gennaio 2026, la scadenza da rispettare è prevista al **20 aprile 2026**.

Successivamente, gli esercenti dovranno aggiornare i dati di collegamento solo nel caso in cui siano intervenute novità o variazioni.

Relativamente ai POS attivati nei mesi successivi a gennaio 2026, il collegamento dovrà essere registrato tra il sesto e l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di attivazione dei POS. Gli stessi termini sono validi anche nel caso in cui sia intervenuta una variazione rispetto ai dati già registrati. Quindi, ad esempio, i collegamenti tra POS e RT relativi al mese di aprile 2026, dovranno essere registrati, se modificati, tra il 6 giugno e il 30 giugno 2026.

Modalità.

- per gli esercenti che utilizzano gli RT, i dati dei collegamenti tra gli RT e i POS dovranno essere indicati nella nuova funzionalità "Gestione collegamenti", messa a disposizione all'interno del portale "Fatture e Corrispettivi";
- per gli esercenti che utilizzano la procedura web "Documento Commerciale on line", i dati dei collegamenti dei POS dovranno essere indicati nella nuova funzionalità posta all'interno della medesima procedura web.

Gli strumenti di certificazione dei corrispettivi interessati dalle nuove disposizioni sono i registratori telematici (di seguito, "RT") e la procedura web "Documento Commerciale on line".

Gli strumenti di pagamento elettronico che devono essere collegati sono ogni strumento hardware (dispositivo fisico) e software (piattaforme online, App e analoghe), mediante i quali l'esercente incassa elettronicamente i corrispettivi dai clienti.

Tutte le tipologie degli strumenti di pagamento elettronico, sia di tipo fisico che di tipo virtuale, sono indicate per semplicità con il termine "POS".

Il sistema previsto è un collegamento di tipo logico che consiste in una comunicazione all'Agenzia delle entrate attraverso un'apposita funzionalità messa a disposizione all'interno del portale web "Fatture e Corrispettivi".

Per facilitare l'esercente, la nuova funzionalità espone l'elenco dei POS di cui risulta titolare, sulla base delle informazioni che gli operatori finanziari trasmettono mensilmente all'Agenzia delle entrate.

In cosa consiste

Il pagamento dei corrispettivi viene effettuato con sempre maggior frequenza mediante la cosiddetta modalità "elettronica", sempre più diffusa e gradita tra i consumatori rispetto al contante.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

A tal fine, gli esercenti sottoscrivono preventivamente con uno o più operatori finanziari (di seguito “**Acquirer**”) il contratto di convenzionamento, che prevede l’utilizzo di un POS fisico (dispositivo hardware) o di un POS virtuale (piattaforma web, app o analogo) per l’accettazione e il trattamento delle operazioni di incasso dei corrispettivi, basate su carte di credito, di debito o prepagate o altri strumenti di pagamento tracciabile. Al momento dell’emissione del documento commerciale di vendita, l’esercente deve indicare e registrare con il RT la modalità con la quale il cliente effettua il pagamento del corrispettivo, scegliendo tra denaro contante, pagamento elettronico o ticket (buoni pasto, gift card, ecc.).

Si ricorda che l’**errata indicazione** e registrazione in RT della **modalità di incasso** appropriata al momento dell’emissione del documento commerciale comporta l’applicazione di una sanzione¹.

L’obbligo di collegamento ai POS è di tipo “logico” e consiste in una comunicazione che si effettua una tantum (salvo variazioni successive), all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”:

- gli esercenti che utilizzano il **registratore telematico** (e quelli che adotteranno una soluzione software) devono registrare il collegamento con i POS attraverso la funzionalità web “**Gestione collegamenti**”. Concretamente, l’operazione consiste nella registrazione del collegamento tra la matricola del RT e il dato identificativo univoco dei POS utilizzati per l’incasso elettronico dei corrispettivi memorizzati su quel registratore telematico. Gli esercenti che si avvalgono di server RT ai quali sono collegati più punti cassa, devono abbinare i POS utilizzati nei punti cassa alle matricole dei soli server RT;
- gli esercenti che utilizzano la **procedura web** “Documento Commerciale on line” devono registrare il collegamento con i POS all’interno della medesima procedura web “**Documento Commerciale on line**”. Concretamente, l’operazione consiste nella registrazione del collegamento del dato identificativo univoco dei POS con la procedura web “Documento Commerciale on line”.

L’identificativo univoco dei POS di tipo fisico consiste nella combinazione della matricola del POS (cosiddetto “terminal id”), del codice fiscale e della denominazione dell’Acquirer con il quale l’esercente ha stipulato il contratto di convenzionamento.

Nel caso in cui l’esercente abbia stipulato due contratti di convenzionamento con Acquirer diversi (ad esempio, uno per l’accettazione di pagamenti di tipo “bancomat”, l’altro per quelli con carte di credito) e utilizza un unico POS, l’esercente dovrà registrare due collegamenti al proprio RT indicando, per ciascun contratto di convenzionamento, il terminal id e il codice fiscale e denominazione dell’Acquirer.

L’identificativo univoco dei POS di tipo virtuale consiste nel solo codice fiscale e denominazione dell’Acquirer con il quale l’esercente ha stipulato il contratto di convenzionamento.

I dati identificativi dei POS utilizzati dall’esercente (terminal id, codice fiscale e denominazione dell’Acquirer) sono solitamente rilevabili sul contratto di convenzionamento stipulato con gli operatori finanziari, sul report mensile che questi ultimi inviano o mettono a disposizione dell’esercente o altre modalità comunicate dall’Acquirer (spesso l’informazione si trova anche nell’area web dedicata che l’Acquirer mette a disposizione dell’esercente).

Il collegamento può essere multiplo, ossia un singolo POS (fisico o virtuale) può essere collegato a più RT o, viceversa, più POS possono essere collegati a un singolo RT.

¹ Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 articolo 11 comma 2-quinquies. Per l’omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri di cui all’articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. Non si applica l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Per ogni collegamento tra RT e POS, l'esercente deve inoltre specificare l'indirizzo dell'unità locale presso la quale i due strumenti vengono utilizzati.

Nella procedura web "Gestione collegamenti", messa a disposizione nel portale "Fatture e Corrispettivi", l'esercente trova gli elenchi delle matricole degli RT e i dati dei POS che risultano attivi nel mese di riferimento sulla base delle informazioni trasmesse all'Agenzia dagli operatori finanziari.

Riepilogando, **i passi per completare ciascun collegamento** sono i seguenti:

- selezionare l'RT che si intende collegare, dall'elenco delle matricole degli RT che risultano attivi nel mese di riferimento;
- successivamente selezionare il POS che si intende collegare al RT appena scelto;
- infine, indicare l'indirizzo dell'unità locale presso la quale il RT e il POS selezionati vengono utilizzati.

I collegamenti che l'esercente comunica tramite la procedura web si riferiscono alla situazione dei POS e degli RT utilizzati nel mese di riferimento indicato nella procedura, che potrebbe differire da quella effettiva al momento in cui l'operazione viene eseguita sul sistema. **Nella fase di avvio** (a partire dall'inizio di marzo ed entro 45 giorni dalla messa a disposizione della procedura), la comunicazione deve quindi fare riferimento alla situazione dei POS e degli RT utilizzati nel mese di **gennaio 2026**.

Nel caso in cui la procedura web non riporti i dati di un POS di cui l'esercente è titolare, è necessario inserire manualmente i suoi dati identificativi e registrare il collegamento con il RT in associazione del quale è utilizzato.

Al contrario, nel caso in cui la procedura web riporti i dati di un POS di cui l'esercente non è titolare o che ha dismesso, è opportuno dichiararne la non titolarità o il termine del suo utilizzo attraverso apposite funzionalità messe a disposizione all'interno della procedura stessa. A seguito della dichiarazione di non titolarità del POS o di dismissione dello stesso, la funzionalità non mostra più tale POS nell'elenco di quelli da collegare. Tale operazione non è reversibile.

Tutte le operazioni relative all'obbligo di collegamento dei POS agli RT possono essere effettuate sia dagli esercenti sia dai soggetti ai quali hanno conferito la delega al servizio "Accreditamento e censimento dispositivi" del portale "Fatture e Corrispettivi".

Per quanto riguarda, invece, il collegamento dei POS alla procedura web "Documento Commerciale on line", poiché l'utilizzo di questa procedura non è delegabile, le operazioni di collegamento potranno essere effettuate solamente dall'esercente.

Esclusioni dall'obbligo di collegamento e casi misti

Non sono interessati dalle nuove disposizioni i corrispettivi certificati mediante distributori, quelli relativi alla **cessione di carburante** e quelli relativi alle operazioni di ricarica dei veicoli elettrici, anche se incassati con pagamento elettronico.

Allo stesso modo, non sono interessati dalle nuove disposizioni i corrispettivi esonerati dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica, come, ad esempio, **la vendita di tabacchi e generi di monopolio**, le vendite a distanza, ecc., anche se incassati con pagamento elettronico.

Tuttavia, l'esercente che svolge sia attività per le quali vige l'obbligo di certificazione dei corrispettivi con il RT o con la procedura web "Documento Commerciale on line" sia attività esonerate, se utilizza lo stesso POS per l'incasso di entrambi i tipi di corrispettivi deve comunque registrare il collegamento.

Se invece lo stesso esercente utilizza un POS dedicato esclusivamente all'incasso dei corrispettivi esonerati dall'obbligo di certificazione mediante documento commerciale, non è tenuto a collegarlo e può dichiarare in procedura il suo utilizzo esclusivo per tali operazioni.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

A seguito della dichiarazione di utilizzo esclusivo per operazioni esonerate dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi, la funzionalità non mostrerà più tale POS nell'elenco di quelli non collegati.

Nel caso in cui l'esercente scelga di dichiarare l'uso esclusivo di un POS a fronte di operazioni esonerate, quel POS non dovrà essere utilizzato, neanche saltuariamente, per l'incasso elettronico di operazioni certificate con emissione del documento commerciale. Se, tuttavia, l'esercente sceglie volontariamente di emettere il documento commerciale per i corrispettivi esonerati (Cod. N2 – operazioni non soggette), i POS utilizzati per l'incasso elettronico devono essere collegati. L'obbligo di collegamento dei POS non vige nel caso in cui tutti i corrispettivi siano certificati esclusivamente mediante emissione di fattura.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e si riserva ulteriori approfondimenti.

Studio Commercialista Associato Contrino